

SOMMARIO – Finanza & Fisco n. 14/15 del 2019

In questo numero:

- la disapplicazione delle sanzioni per obiettiva incertezza normativa;
 - l'istituto della rimessione in termini nel processo tributario;
 - le note di variazione IVA nel regime speciale per il settore editoriale;
 - le note di variazione IVA a seguito della stipula di un accordo transattivo di natura dichiarativa;
 - la mitigazione delle responsabilità in capo al Caf o al professionista in caso di visto infedele;
 - la rivalutazione dei beni d'impresa;
 - ISA (Indici sintetici di affidabilità fiscale 2019) – Istruzioni, parte generale;
 - la Flat tax per i pensionati residenti all'estero che si trasferiscono in una piccola città del Mezzogiorno;
 - l'obbligo di memorizzazione elettronica e trasmissione telematica dei corrispettivi.
-

**Trattamento Irpef della
cessione di un immobile
acquisito a seguito di
transazione derivante da lite**

avente ad oggetto la presunta lesione della quota di eredità

In caso di accordo transattivo di una vertenza avente a oggetto la lesione della quota di eredità, con trasferimento della proprietà di un immobile non si è in presenza di una divisione dei beni ereditari, ma di una dichiarazione con la quale vengono accettate le disposizioni testamentarie, con espressa rinuncia all'azione di riduzione in ordine all'eredità (rapporto inter vivos diverso da quello di successione e di donazione). Pertanto, la plusvalenza derivante dalla vendita dell'immobile acquisito per effetto dell'atto di transazione (e non a seguito di successione o donazione), è imponibile ai sensi dell'art. 67, comma 1, lett. b), del TUIR, se realizzata mediante cessione a titolo oneroso prima del decorso del quinquennio. Ai fini della plusvalenza, si assumerà come prezzo di acquisto dei beni ceduti, il valore degli immobili pattuito a titolo transattivo. Questi i chiarimenti forniti dall'Agenzia delle Entrate con la risposta a interpello n. 129 del 27 dicembre 2018. Nella risposta, inoltre, l'Agenzia ha evidenziato che lo stesso cedente avrebbe dovuto assoggettare ad imposizione anche il "valore economico" dell'immobile ricevuto in cambio della rinuncia all'esercizio della azione di riduzione, qualificandolo come un caso riconducibile alla "assunzione di obblighi di fare, non fare o permettere".